



FEDERICO CRIVELLARI  
NOTAIO

[www.studiocrivellari.it](http://www.studiocrivellari.it)

ALLEGATO A) N. 6816/5256 REP.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"ELISABETTA D'UNGHERIA ODV"**

**PREAMBOLO**

L'Associazione di volontariato Elisabetta d'Ungheria, è stata costituita il 21 settembre 1987 per iniziativa delle Suore Terziarie Francescane Elisabettine di Padova, della Diocesi di Padova e di un gruppo di laici cattolici. Essa è ispirata al carisma francescano ed allo stile di carità vissuto da Santa Elisabetta d'Ungheria e dalla Beata Elisabetta Vendramini; l'impegno dei volontari ne fanno parte testimonia l'amore misericordioso di Dio Padre in favore di chiunque si trovi nello stato di bisogno.

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE, DISCIPLINA, SEDE E DURATA**

L'Associazione denominata "**ELISABETTA D'UNGHERIA - ODV**" (di seguito anche solo "l'Associazione") ha sede legale in Padova (PD), Via Beato Pellegrino n. 40.

L'Associazione può adottare un logo o marchio, che può essere registrato a norma di legge.

L'Associazione è retta dal presente statuto e si organizza ed opera nel pieno rispetto delle norme di diritto civile e canonico ad essa applicabili, in particolare del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. A seguito della sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, gode della qualifica di Organizzazione di Volontariato (ODV).

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Padova ma, in via eccezionale, può istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 - SCOPO**

L'Associazione, al solo scopo di contribuire al progresso della società civile ed alla missione della Chiesa, si propone di tutelare e promuovere l'insopprimibile dignità che spetta ad ogni essere umano. A tal fine, Essa intende offrire un sostegno morale e materiale a tutti coloro che vivono in condizioni di emarginazione sociale, a quanti sono affetti da disabilità fisiche e/o psichiche, agli anziani ed ai malati, nonché di collaborare con le famiglie e la scuola nell'educazione delle giovani generazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

**ART. 3 - ATTIVITÀ**

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- a. interventi e servizi sociali e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed alla L. 22 giugno 2016, n. 112;
- b. interventi e prestazioni sanitarie;
- c. prestazioni socio-sanitarie;
- d. attività di alloggio sociale ed ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo, diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f. beneficenza, sostegno a distanza e cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166;

- g. erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
  - h. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale e senza fissa dimora;
  - i. agricoltura sociale;
  - j. educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - k. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali;
  - l. promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
  - m. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - n. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione svolge ogni altra attività utile al perseguimento del proprio scopo.

## **TITOLO II - I SOCI**

### **ART. 4 - AMMISSIONE DEI SOCI**

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne condividono gli scopi e impegnano il proprio tempo e le proprie capacità, in modo spontaneo e gratuito, nello svolgimento delle attività di interesse generale cui al precedente art. 3. I loro nomi sono annotati nel libro soci conservato presso la sede dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione è richiesta da ciascun interessato in forma scritta ed è deliberata dal Consiglio direttivo entro sessanta giorni.

L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e comunicata all'interessato nel medesimo termine di cui al comma precedente. Entro i sessanta giorni successivi a tale comunicazione di rigetto lo stesso interessato può chiedere che sulla sua ammissione si pronunci l'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione è a tempo indeterminato salve le ipotesi di recesso o esclusione di cui al successivo art. 7.

### **ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto di:

- a. partecipare all'elezione delle cariche associative, sia in quanto elettori sia in quanto candidati a ricoprirle;
- b. conoscere l'ordine del giorno delle adunanze assembleari e prendere visione dei verbali delle stesse;
- c. prendere visione preventivamente dei progetti dei bilanci d'esercizio, preventivi e consuntivi, nonché del bilancio sociale, che vengono sottoposti alla deliberazione assembleare;
- d. esaminare i libri sociali;
- e. essere regolarmente informati sulle attività dell'Associazione e a controllarne lo svolgimento.

Tutti i soci hanno il dovere di:

- a. rispettare la legge, il presente statuto ed eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea;
- b. rispettare le indicazioni del Consiglio direttivo per ciò che riguarda l'organizzazione della vita associativa e lo svolgimento delle attività sociali;
- c. contribuire stabilmente allo svolgimento delle attività sociali, mettendo a disposizione dell'Associazione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Assemblea può deliberare di richiedere ai soci il versamento di un contributo economico proporzionato alle esigenze sociali, sia in forma occasionale che di quota associativa annuale.

#### ART. 6 - RIMBORSI SPESE AI SOCI

L'attività del socio in favore dell'Associazione ed il suo contributo alle attività sociali non possono essere retribuite in alcun modo.

Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività sociale, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Il rimborso di talune spese, individuate con apposita delibera del Consiglio direttivo, può avvenire anche a fronte di una autocertificazione resa dal socio ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali spese non superino l'importo di Euro 10 (dieci) giornalieri ed Euro 150 (centocinquanta) mensili.

La qualità di socio dell'Associazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la stessa.

#### ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a. morte;
- b. recesso, liberamente esercitabile in ogni momento;
- c. esclusione per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto segreto e in contraddittorio con il socio interessato, e comunicata al medesimo entro sessanta giorni; entro i sessanta giorni successivi a tale comunicazione l'escluso può chiedere che sulla sua esclusione si pronunci l'Assemblea.

### **TITOLO III – GLI ORGANI SOCIALI**

#### ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. l'Organo di controllo.

#### ART. 9 - COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci e ciascuno di essi gode di un solo voto nelle adunanze della sessa.

I soci possono farsi rappresentare nelle adunanze assembleari da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

L'Assemblea:

- a. nomina e revoca, per gravi motivi, i componenti del Consiglio direttivo;
- b. nomina e revoca, per gravi motivi, i componenti dell'Organo di controllo;
- c. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d. approva i bilanci d'esercizio preventivo e consuntivo, nonché, quando previsto, il bilancio sociale;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, determinandone la desti-

nazione in conformità alle finalità statutarie;

g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

h. approva eventuali regolamenti interni dell'Associazione;

i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

j. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

#### ART. 10 - CONVOCAZIONE E LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce per approvare i bilanci preventivo e consuntivo e negli altri casi in cui il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione con mezzi idonei a garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Essa tuttavia delibera:

a. la modifica dello statuto, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b. la revoca del Consiglio direttivo o di taluni componenti dello stesso, con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

c. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni assembleari vengono assunte con voto palese, ad eccezione di quelle riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quella che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio direttivo non godono di diritto di voto.

Delle adunanze assembleari è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente ed incluso nell'apposito libro dei verbali assembleari conservato presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 11 - COMPOSIZIONE E MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea.

Non può essere eletto nel Consiglio direttivo, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio direttivo dura in carica per tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati senza limiti di mandati. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato consiliare, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea per procedere all'elezione del nuovo Consiglio.

Qualora, per qualsiasi causa, uno dei membri del Consiglio direttivo dovesse venire meno nel corso del proprio mandato, è sostituito dal candidato non eletto che ha ricevuto più voti. I consiglieri sostituiti ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica al momento del loro ingresso in Consiglio.

Ai membri del Consiglio direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

#### ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo:

- a. elegge, tra i propri membri, e revoca, per gravi motivi, il Presidente dell'Associazione;
- b. dà attuazione alle indicazioni di indirizzo dell'Assemblea;
- c. impartisce le direttive per la gestione ordinaria ed il regolare svolgimento delle attività sociali;
- d. cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione;
- e. delibera il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.

#### ART. 13 - CONVOCAZIONE E LAVORI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è convocato, con mezzi idonei a garantirne la conoscenza personale e diretta a tutti i componenti, dal Presidente dell'Associazione, che ne coordina i lavori.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera, con voto palese, a maggioranza dei presenti. Esso, tuttavia, elegge e revoca il Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I membri del Consiglio direttivo hanno l'obbligo di presenziare al maggior numero possibile di riunioni dello stesso, di adempiere con diligenza ai compiti gestori ad essi affidati e sono tenuti a non divulgare notizie e fatti di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e che potrebbero arrecare pregiudizio all'Associazione, ad altri soci o a terzi.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, i soci che si occupano di quelle specifiche attività dell'Associazione che sono oggetto della trattazione nel corso della seduta.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente ed incluso nell'apposito libro dei verbali consiliari conservato presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 14 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Nella sua prima seduta il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri e a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere riconfermato fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Qualora, per qualsiasi causa, il Presidente dovesse venire meno nel corso del proprio mandato, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione ed il Presidente così sostituito scade insieme con i consiglieri in carica al momento della sua elezione.

Il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza dell'Associazione dinnanzi a terzi ed in giudizio;
- b. convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, ne coordina i lavori e ne sottoscrive i verbali;
- c. compie, in nome e per conto dell'Associazione, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio direttivo e ne rende conto al medesimo.

Il consigliere non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione del Presidente o, in mancanza, un consigliere designato dallo stesso Presidente, assume la carica di Vicepresidente. Egli sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato, per qualunque motivo, ad esercitare le sue funzioni.

#### ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea nomina un Organo di controllo composto da tre membri, anche non soci dell'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di sog-

getti di cui all'art. 2397, co. 2 del Codice Civile; ad essi trovano applicazione le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati senza limite di mandati. Qualora, per qualsiasi causa, un componente dell'Organo di controllo dovesse venire meno nel corso del proprio mandato, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione ed il componente così sostituito scade insieme con gli altri consiglieri in carica al momento della sua nomina.

Ai componenti dell'Organo di controllo può essere attribuito un compenso con delibera dell'Assemblea.

L'Organo di controllo elegge tra i propri membri un presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori; esso è validamente costituito con la presenza di almeno due membri e delibera, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei componenti.

L'Organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, in particolare per ciò che concerne l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte del Consiglio di gestione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili all'Associazione;

c. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

d. esprime il proprio parere in forma scritta sui progetti di bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo, almeno sette giorni prima della data in cui deve tenersi l'assemblea chiamata a deliberare su di essi; tali pareri devono restare depositati presso la sede dell'Associazione ed ogni associato ha diritto di prenderne visione;

e. esprime il proprio parere in forma scritta sull'eventuale progetto di bilancio sociale, anche con riferimento alla sua conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, co. 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, almeno sette giorni prima della data in cui deve tenersi l'assemblea chiamata a deliberare su di esso; tale parere deve restare depositato presso la sede dell'Associazione ed ogni associato ha diritto di prenderne visione.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora la legge lo imponga, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **TITOLO IV - LE RISORSE ECONOMICHE E I CONTI SOCIALI**

##### **ART. 16 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO**

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle sue attività da:

a. eventuali contributi dei soci, versati anche in forma di quote associative;

b. contributi pubblici e privati;

c. donazioni, eredità e legati;

d. rendite patrimoniali;

e. attività di raccolta fondi, promosse ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

f. rimborsi da convenzioni e accreditamenti;

g. proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche svolte con modalità commerciale;

h. ogni altra entrata compatibile con la sua qualifica di organizzazione di volontaria-

to.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili, somme in denaro, titoli di credito, partecipazioni societarie ed altre utilità. I beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, consultabile dai soci.

L'Associazione impiega gli utili, gli avanzi di gestione, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente statuto.

#### ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO E CONTI SOCIALI

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio direttivo.

Entro il 30 di aprile di ogni anno, l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, predisposto dal Consiglio direttivo sulla base di quanto prevede l'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Qualora la legge o una precedente delibera assembleare lo imponga, l'Assemblea approva, sempre entro il termine del 30 di aprile di ogni anno, il bilancio sociale, predisposto sulla base di quanto prevede l'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

I progetti di bilancio d'esercizio, preventivo o consuntivo, nonché, se redatto, il progetto di bilancio sociale sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta e ogni socio può prenderne visione.

### **TITOLO V – NORME DI FUNZIONAMENTO**

#### ART. 18 - CONVENZIONI

L'Associazione può stipulare, con soggetti pubblici o privati, convenzioni e accordi finalizzati al perseguimento delle proprie finalità.

La stipula delle convenzioni e degli accordi è deliberata dal Consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è conservata, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

#### ART. 19 - LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della vita associativa oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### ART. 20 - ASSICURAZIONI

L'Associazione assicura i propri volontari e lavoratori contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività sociali, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 21 - CONTROVERSIE

Le controversie tra i soci e l'Associazione, ad eccezione di quelle riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto, sono rimesse al giudizio del Consiglio direttivo, che si pronuncia su di esse con secondo equità e nel rispetto del principio del Contraddittorio.

Le controversie nella quali sia parte un membro del Consiglio direttivo sono rimesse, in ogni caso, all'Assemblea dei soci.

### **TITOLO VI – NORME FINALI**

#### ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea a norma dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che operano nei settori di attività di interesse generali di cui all'art. 3 del presente statuto.

**ART. 23 - NORME FINALI E TRANSITORIE**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e, in quanto compatibili, quelle del Codice di Diritto canonico relative alle associazioni private di fedeli. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed alla data di iscrizione nel medesimo Registro, l'Associazione continuerà a denominarsi "Associazione Elisabetta d'Ungheria ONLUS".

F.to PEREGO ALESSANDRO

F.to FEDERICO CRIVELLARI NOTAIO



Copia conforme all'originale conservato nella mia Raccolta che rilascio su supporto informatico per gli usi consentiti dalla legge.

Padova, 18 novembre 2020

Notaio Federico Crivellari